

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(aprile-giugno 2025)

1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento

1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia.

1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE

3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia.

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

APPALTI PUBBLICI		
Causa	Oggetto	Dispositivo del la Corte (Settima Sezione)
<u>C-415/23 P</u> <u>OHB SYSTEM AG/</u> <u>COMMISSIONE</u> <u>EUROPEA</u> <u>(sostenuta da</u> <u>REPUBBLICA</u> <u>ITALIANA)</u>	Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Dialogo competitivo – Fornitura di satelliti di transizione Galileo – Rigetto dell'offerta di un offerente – Criteri di esclusione Impugnazione, proposta dalla OHB System AG, della sentenza	1) La sentenza del Tribunale UE del 26 aprile 2023, OHB System/Commission (T-54/21, EU:T:2023:210), è annullata. 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale UE. 3) Le spese sono riservate.

12-giu-25	del 26 aprile 2023, causa T-54/21 OHB System / Commissione, con la quale il Tribunale UE ha respinto il ricorso d'annullamento avverso la decisione della Commissione europea, notificata alla ricorrente in data 19 gennaio 2021, di non aggiudicarle l'appalto pubblico n. 2018/S 091-206089, nonché la decisione della Commissione europea, notificata alla ricorrente in data 22 gennaio 2021, di aggiudicare il medesimo appalto alla Thales Alenia Space Italia (TASI) e alla Airbus Defence & Space GmbH (ADS) – Motivi di ricorso: 1. Errore di diritto nell'interpretazione e applicazione del principio di uguaglianza; 2. Qualificazione giuridica dei fatti incompleta; 3. Mancata verifica di un'assenza di motivazione	
PROPRIETA' INTELLETTUALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo del Tribunale (Ottava Sezione)

<p style="text-align: center;"><u>T-239/23</u></p> <p style="text-align: center;"><u>COMITÉ INTER- PROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE e INAO (sostenuti da REPUBBLICA ITALIANA e da REPUBBLICA FRANCESE)</u></p> <p style="text-align: center;"><u>c. EUIPO</u></p> <p style="text-align: center;">25-giu-25</p>	<p>Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo NERO CHAMPAGNE – DOP anteriore “Champagne” – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 103, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 – Marchio contenente una DOP – Prodotti conformi al disciplinare della DOP – Obbligo di motivazione – Articolo 94 del regolamento 2017/1001</p>	<p>1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 17 febbraio 2023 (procedimento R 531/2022-2) è annullata nella parte in cui essa ha respinto il ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione del 1° febbraio 2022 relativa al marchio dell'Unione europea denominativo NERO CHAMPAGNE.</p> <p>2) L'opposizione è accolta per i prodotti e i servizi appartenenti alle classi 33, 35 e 41 e corrispondenti, per ciascuna di dette classi, alla descrizione seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">– classe 33: «Vini conformi al disciplinare della denominazione d'origine protetta “Champagne”»;– classe 35: «Servizi di vendita, al dettaglio e all'ingrosso, on-line ed in negozio, di vini a denominazione d'origine protetta “Champagne”»;– classe 41: «Educazione, formazione, divertimento, attività culturali; edizione e pubblicazione di testi (esclusi quelli pubblicitari), d'illustrazioni, di periodici, comprese le pubblicazioni elettroniche e digitali, di CD-ROM, di libri, di riviste, di riviste professionali, di giornali, di periodici, di rotocalchi e di pubblicazioni d'ogni genere (escluse quelle pubblicitarie) e sotto qualsiasi forma, comprese pubblicazioni elettroniche e digitali; gestione di pubblicazioni elettroniche on-line non caricabili da un sistema remoto; produzione di film su videonastri; organizzazione di convegni, seminari, laboratori, conferenze, congressi, stage per scopi culturali o educativi, organizzazione d'esposizioni e di saloni professionali o per il grande pubblico a scopi culturali o educativi; pubblicazione di
--	---	--

		<p>libri; pubblicazioni tramite computer; organizzazione di ricevimenti; organizzazione di programmi di formazione; organizzazione di concorsi e di giochi (istruzione o divertimento); presentazione al pubblico d'opere d'arte visive o letterarie a fini culturali o educativi; manifestazioni di degustazione di vini a scopi educativi; insegnamento e formazione in materia di commercio, di industria e di tecnologie dell'informazione; organizzazione e direzione di convegni, congressi, conferenze, seminari, stage a scopo commerciale e/o pubblicitario; tutti i suddetti servizi sono destinati a presentare e valorizzare i vini a denominazione d'origine protetta "Champagne"».</p> <p>3) L'EU IPO e la Nero Lifestyle Srl sono condannati alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso da parte del Comité interprofessionnel du vin de Champagne e dell'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), e quelle sostenute dalla oriGIn, organization for an International Geographical Indication network.</p> <p>4) La Repubblica francese e la Repubblica italiana si fanno carico delle proprie spese.</p>
--	--	--

4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

APPALTI PUBBLICI		
Causa	Oggetto	Ordinanza della CGUE (Nona Sezione)
	Articolo 99 del regolamento di	L'articolo 39 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo

<p><u>C-686/24</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO DI STATO</u></p> <p>10-giu-25</p>	<p>procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Appalti pubblici – Direttiva 2014/25/UE – Articoli 39, 70 e 75 – Diritto di accesso all’intera offerta tecnica – Tutela della riservatezza delle informazioni trasmesse ad un ente aggiudicatore da un operatore economico – Tutela dei segreti commerciali – Tutela giurisdizionale effettiva</p>	<p>e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, in combinato disposto con gli articoli 70 e 75 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali.</p>
<p>FISCALITA’</p>		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<p><u>C-645/23</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA</u></p> <p>19-giu-25</p>	<p>Fiscalità – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa – Elettricità – Normativa nazionale che istituisce un’imposta addizionale all’accisa sull’elettricità – Assenza di finalità specifiche –</p>	<p>1) L’art. 1.2 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, dev’essere interpretato nel senso che un’imposta addizionale all’accisa su un prodotto, che costituisce solo una frazione o un multiplo dell’accisa alla quale è già sottoposto tale prodotto, ma il cui gettito è destinato a enti pubblici diversi da quello cui è destinata l’accisa, e che non segue le disposizioni relative alle esenzioni applicabili a quest’ultima, può essere considerata un’imposta distinta da tale accisa e</p>

	<p>Imposta addizionale a favore degli enti regionali e locali ritenuta contraria alla direttiva 2008/118 dagli organi giurisdizionali nazionali – Recupero da parte del consumatore finale presso il fornitore dell'imposta indebitamente pagata</p>	<p>rientrare quindi nella nozione di «altre imposte indirette», ai sensi di detta disposizione, imposta che può essere riscossa dagli SM nella misura in cui persegue una finalità specifica, distinta dall'accisa.</p> <p>2) Il diritto UE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra privati vertente sul rimborso di un'imposta indebitamente pagata per il motivo che le disposizioni di diritto nazionale che hanno istituito tale imposta sono contrarie all'art. 1.2 della direttiva 2008/118, il quale constata l'impossibilità di interpretare tali disposizioni di diritto nazionale conformemente al diritto UE, non è tenuto, sulla sola base del diritto UE, a disapplicare dette disposizioni di diritto nazionale. Il diritto UE esige tuttavia che, in caso di impossibilità o di difficoltà eccessiva di ottenere dal fornitore il rimborso dell'imposta indebitamente pagata, il consumatore finale sia in grado di rivolgere la sua domanda di rimborso direttamente allo SM interessato.</p>
--	--	--

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Oggetto	Ordinanza della CGUE (Decima Sezione)
<p align="center"><u>C-640/24</u> <u>ITALIA</u></p> <p align="center"><u>CORTE DI</u> <u>CASSAZIONE</u></p>	<p>Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2004/80/CE - Articolo 12, paragrafo 2 – Sistemi</p>	<p>L'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che, in caso di omicidio, subordina il diritto all'indennizzo dei fratelli e delle sorelle della persona deceduta alla mancanza di un coniuge</p>

2-mag-25	nazionali di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti - Delitto di omicidio - Indennizzo dei familiari stretti della persona deceduta - Regime di indennizzo “a cascata” secondo l’ordine di devoluzione successoria – Normativa nazionale che subordina il versamento di un indennizzo ai fratelli e alle sorelle della persona deceduta all’assenza di coniuge superstite, di figli nonché dei genitori di quest’ultima e che esclude qualsiasi versamento di un indennizzo ai nonni, nonché agli zii e alle zie della persona deceduta - Indennizzo “equo ed adeguato”	superstite, di figli nonché dei genitori di tale persona ed esclude da un siffatto diritto i nonni nonché gli zii e le zie di quest’ultima.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-460/23</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>TRIBUNALE DI BOLOGNA</u></p>	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Direttiva 2002/90/CE – Illecito di favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali – Articolo 1,	L’art. 1.1, lettera a), della direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali, letto alla luce degli articoli 7 e 24 nonché dell’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, deve essere interpretato nel senso che: da un lato, non rientra nei comportamenti illeciti di favoreggiamento dell’ingresso illegale la condotta di una persona

3-giu-25	paragrafo 1, lettera a) – Interpretazione conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 7 – Rispetto della vita privata e familiare – Articolo 24 – Diritti dei minori – Articolo 52, paragrafo 1 – Lesione del contenuto essenziale dei diritti fondamentali – Articolo 18 – Diritto di asilo – Persona che fa entrare illegalmente nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che la accompagnano e di cui è effettivamente affidataria	che, in violazione del regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, fa entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che l’accompagnano e di cui è effettivamente affidataria e, dall’altro lato, che tali articoli ostano una normativa nazionale che sanziona penalmente una siffatta condotta.
LAVORO E POLITICA SOCIALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)
<u>C-212/24,</u> <u>C-226/24</u> <u>C-227/24</u> <u>ITALIA</u> <u>CORTE</u> <u>D’APPELLO DI</u>	Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4, punto 1 – Principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale – Ambito di	La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, in forza della quale i contributi previdenziali dovuti da datori di lavoro, che impiegano operai

<u>FIRENZE</u> 8-mag-25	applicazione – Nozione di “condizione di impiego” – Operai agricoli a tempo determinato – Contributi previdenziali calcolati in funzione delle retribuzioni – Retribuzioni degli operai agricoli a tempo determinato stabilite in funzione delle ore di lavoro giornaliera prestate – Retribuzioni degli operai agricoli a tempo indeterminato stabilite in funzione di un orario di lavoro giornaliero forfettario	agricoli a tempo determinato, al fine di finanziare prestazioni di un regime professionale di sicurezza sociale, sono calcolati in funzione delle retribuzioni versate a tali operai per le ore di lavoro giornaliera che essi hanno effettivamente svolto, mentre i contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro che impiegano operai agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla base di una retribuzione stabilita per un orario di lavoro giornaliero forfettario, come fissato dal diritto nazionale, a prescindere dalle ore effettivamente prestate.
MERCATO INTERNO		
Causa	Oggetto	Ordinanza della CGUE (Settima Sezione)
<u>C-464/24</u> <u>ITALIA</u> <u>GIUDICE DI PACE</u> <u>DI RIMINI</u> 4-giu-25	Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte – Requisito relativo all’indicazione dei motivi che giustificano la necessità di una risposta da parte della Corte – Irricevibilità manifesta parziale – Articolo 99 del regolamento di procedura – Risposta	1) L’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, devono essere interpretati nel senso che: rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123 le concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, il cui titolare non effettua una prestazione di servizi determinata dell’ente aggiudicatore, ma esercita un’attività economica in un’area demaniale statale sulla base di

	<p>chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Direttiva 2006/123/CE – Direttiva 2014/23/UE – Ambito di applicazione – Concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative – Azione risarcitoria – Assenza di proroga automatica</p>	<p>un accordo che gli conferisce il diritto di gestire taluni beni o risorse pubblici, nell’ambito di un regime di diritto privato o pubblico, di cui lo Stato si limita a fissare le condizioni generali d’uso, una volta che tali concessioni riguardano risorse naturali, ai sensi di tale disposizione e posto che il numero di autorizzazioni disponibili per le attività turistico-ricreative è limitato per via della scarsità delle risorse naturali.</p> <p>2) L’articolo 44 della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che: concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e rinnovate successivamente a tale data, rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva al momento del loro rinnovo, essendo irrilevante, al riguardo, la data in cui tali concessioni sono state inizialmente rilasciate.</p>
POLITICA ESTERA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
<p><u>C-238/24</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u> 10-apr-25</p>	<p>Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Decisione 2010/279/PESC – Missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan – Articolo 7, paragrafo 3 – Costi connessi con il personale distaccato – Indennità versate sia dall’Unione europea sia dallo Stato membro cui il membro del personale</p>	<p>L’art. 7.3 della decisione 2010/279/PESC del Consiglio, del 18 maggio 2010, relativa alla missione di polizia dell’UE in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), deve essere interpretato nel senso che esso non prevede il cumulo delle indennità giornaliere, delle indennità di sede disagiata e delle indennità di rischio versate dall’UE a un membro del personale della missione di polizia prorogata da tale decisione con le indennità della stessa natura che gli sono versate, a titolo dell’esercizio delle stesse funzioni presso detta missione di polizia, dallo SM cui appartiene.</p>

	appartiene – Cumulo – Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE – Articolo 275, primo comma, TFUE – Competenza della Corte a interpretare una disposizione di diritto dell’Unione relativa alla PESC	
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-370/24</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>TRIBUNALE DI</u> <u>LODI</u></p> <p style="text-align: center;">30-apr-25</p>	<p>Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 13, paragrafo 2 – Sistema di risarcimento – Incidente stradale che coinvolge un veicolo rubato – Onere della prova riguardante la conoscenza, da parte della persona lesa, del furto di tale veicolo – Organismo incaricato del risarcimento – Normativa nazionale interpretata in modo da far gravare l’onere della prova sulla persona lesa – Obbligo di interpretazione</p>	<p>L’art. 13.2 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che:</p> <p>da un lato, spetta all’organismo di cui all’art. 10 di tale direttiva dimostrare, al fine di liberarsi dal proprio obbligo di risarcimento, che, in caso di incidente stradale, la persona lesa che di sua spontanea volontà aveva preso posto nel veicolo che ha causato il danno sapeva che quest’ultimo era stato rubato e, dall’altro, esso osta a una giurisprudenza nazionale che interpreta la normativa nazionale nel senso che, in una situazione del genere, spetta a tale persona, per poter ottenere il risarcimento del danno subito, dimostrare che non era a conoscenza del fatto che tale veicolo era stato rubato.</p>

	conforme al diritto dell'Unione	
--	---------------------------------	--

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-292/23</u> <u>SPAGNA</u></p> <p>8-apr-25</p>	<p>Procura europea – Regolamento (UE) 2017/1939 – Articolo 42, paragrafo 1 – Atti procedurali destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi – Controllo giurisdizionale, da parte degli organi giurisdizionali nazionali, conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale – Portata – Citazione a comparire come testimoni – Diritto nazionale che non consente il controllo giurisdizionale diretto di una siffatta misura – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Principi di</p>	<p>L'art. 42.1 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»), letto alla luce dell'art. 19.1, secondo comma, TUE, degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali UE nonché dei principi di equivalenza e di effettività, deve essere interpretato nel senso che: una decisione con la quale, nell'ambito di un'indagine, il procuratore europeo delegato incaricato del caso in discussione cita a comparire testimoni è soggetta al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti, quando la decisione in parola sia volta a produrre effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi delle persone che contestano detta decisione, come le persone che sono oggetto di tale indagine, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica. Qualora ricorresse siffatta ipotesi, il diritto nazionale deve garantire a tali persone il controllo giurisdizionale effettivo della medesima decisione quantomeno in via incidentale, eventualmente, da parte del giudice penale incaricato della pronuncia.</p>

	equivalenza e di effettività	Tuttavia, in applicazione del principio di equivalenza, qualora le disposizioni procedurali nazionali relative a ricorsi analoghi di natura interna prevedano la possibilità di contestare direttamente una decisione analoga, una siffatta possibilità deve essere parimenti offerta a dette persone.
LAVORO E POLITICA SOCIALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)
<p><u>C-419/24</u> <u>FRANCIA</u></p> <p>19-giu-25</p>	<p>Politica sociale – Direttiva 98/59/CE – Licenziamenti collettivi – Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a) – Nozione di “lavoratori abitualmente occupati” – Lavoratori messi a disposizione da un’impresa esterna nell’ambito di un contratto di prestazione di servizi – Modalità di calcolo del numero di detti lavoratori nello stabilimento – Assenza di un obbligo specifico imposto da tale direttiva in relazione ad una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale – Inapplicabilità della suddetta direttiva – Incompetenza della</p>	<p>La Corte non è competente a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 12 giugno 2024.</p>

	Corte	
SALUTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-618/23</u> <u>GERMANIA</u></p> <p style="text-align: center;">26-giu-25</p>	<p>Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 1, punto 29 – Articolo 16 bis – Medicinali vegetali tradizionali – Articolo 62 – Informazioni utili per il paziente – Regolamento (UE) 2018/848 – Articolo 2, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Diciture figuranti sull’imballaggio esterno di una tisana medicinale a base di piante – Uso di termini riferiti alla produzione biologica</p>	<p>1) L’art. 1, punto 29, e l’art. 16 bis della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, devono essere interpretati nel senso che: prodotti qualificati come «medicinali vegetali tradizionali», ai sensi delle suddette disposizioni, rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83, quale modificata, in forza del suo art. 2, non possono essere al contempo considerati «preparati erboristici tradizionali a base vegetale», ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/848, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento 2018/848 in forza del suo art. 2.1.</p> <p>2) L’art. 62 della direttiva 2001/83, quale modificata dalla direttiva 2004/27, deve essere interpretato nel senso che: le informazioni relative alla produzione biologica delle sostanze attive di medicinali vegetali tradizionali, ai sensi dell’art. 1, punto 29, e dell’art. 16 bis della direttiva 2001/83, quale modificata, non possono essere considerate «utili per il paziente» e prive di «carattere promozionale».</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)

<p><u>C-759/23</u> <u>IRLANDA</u></p> <p>26-giu-25</p>	<p>Salute pubblica – Direttiva 2014/40/UE – Articolo 7, paragrafo 12 – Articolo 11, paragrafo 6 – Direttiva delegata (UE) 2022/2100 – Validità – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Delega di potere alla Commissione europea – Prodotti del tabacco di nuova generazione – Prodotti del tabacco riscaldato – Potere di revocare le esenzioni relative ai divieti di aromi e agli obblighi di etichettatura – Mutamento sostanziale della situazione</p>	<p>L’esame delle questioni pregiudiziali proposte dalla High Court (Alta Corte, Irlanda) non ha evidenziato alcun elemento tale da inficiare la validità della direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato.</p>
TUTELA DEI CONSUMATORI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<p><u>C-386/23</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>30-apr-25</p>	<p>Tutela dei consumatori – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Articolo 10, paragrafi 1 e 3 – Condizioni specifiche applicabili alle indicazioni sulla salute – Articoli</p>	<p>L’art. 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 109/2008, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che, nell’ambito della pubblicità commerciale effettuata per un integratore alimentare composto da «sostanze botaniche», ai sensi del regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, relativo alla compilazione di un</p>

	<p>13 e 14 – Elenco delle indicazioni sulla salute consentite – Articolo 28, paragrafi 5 e 6 – Misure transitorie – Pubblicità che effettua la promozione di un integratore alimentare impiegando indicazioni sulla salute relative a sostanze botaniche che rientrano nella composizione di tale integratore – Indicazioni sulla salute la cui valutazione è stata sospesa dalla Commissione europea – Applicabilità del regolamento n. 1924/2006</p>	<p>elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, sia consentito, finché la Commissione europea non abbia portato a termine l'esame delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche ai fini del loro inserimento negli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite, di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento n.1924/2006, come modificato, impiegare indicazioni specifiche sulla salute relative a tali sostanze e che descrivano o menzionino funzioni psicologiche o comportamentali, o fare riferimento a benefici generali e non specifici di una sostanza siffatta sullo stato di salute generale e sul benessere derivante dallo stato di salute, senza che tale riferimento sia accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute che figuri in tali elenchi, a meno che l'impiego di tali indicazioni non sia autorizzato a norma dell'art. 28.6 di tale regolamento.</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)
<p><u>C-697/23</u> <u>GERMANIA</u> 8-mag-25</p>	<p>Direttiva 2006/114/CE – Pubblicità ingannevole e comparativa – Articolo 4, lettera c) – Pubblicità comparativa lecita – Sito Internet che offre un servizio di comparazione online di offerte di assicurazione – Comparazione effettuata da terzi mediante un sistema di rating o di attribuzione di punti –</p>	<p>L'articolo 2, lettera c), della direttiva 2006/114/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa va interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «pubblicità comparativa», di cui a tale disposizione, il servizio di comparazione online di prodotti o servizi forniti da un'impresa che non è un «concorrente» ai sensi di detta disposizione, vale a dire che non offre essa stessa i prodotti o i servizi che confronta e che opera, di conseguenza, su un mercato di prodotti o di servizi distinti. Lo stesso vale quando tale impresa agisce in qualità di</p>

	Articolo 2, lettera c) – Identificazione di un “concorrente” – Insussistenza	intermediario e consente ai consumatori di concludere contratti con imprese che propongono i prodotti o i servizi interessati, senza operare essa stessa sul mercato di tali prodotti o servizi.
--	--	---

6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell’Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell’ordinamento italiano

AIUTI DI STATO		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-453/23</u> <u>POLONIA</u></p> <p>29-apr-25</p>	<p>Aiuti concessi dagli Stati membri – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “aiuto di Stato” – Selettività di una misura fiscale – Criteri di valutazione – Determinazione del quadro di riferimento – Imposta sui beni immobili – Esenzione per i terreni, gli edifici e le costruzioni facenti parte dell’infrastruttura ferroviaria</p>	<p>L’art. 107.1 TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa di uno SM che esenta dall’imposta sui beni immobili i terreni, gli edifici e le costruzioni facenti parte dell’infrastruttura ferroviaria, qualora quest’ultima sia messa a disposizione dei vettori ferroviari, non risulta essere una misura che procura un vantaggio selettivo ai beneficiari di tale esenzione.</p>
APPALTI PUBBLICI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)

<p><u>C-452/23</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>29-apr-25</p>	<p>Concessioni – Concessioni che sono state oggetto di attribuzione ad un’entità in house – Direttiva 2014/23/UE – Articolo 43, paragrafo 1, lettera c) – Modifica della concessione ad una data in cui il concessionario non ha più la qualità di entità in house – Modifica la cui “necessità è determinata” da circostanze imprevedibili – Direttiva 89/665/CEE – Controllo incidentale riguardante l’attribuzione iniziale di una concessione</p>	<p>L’art. 43.1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, deve essere interpretato nel senso che:</p> <ul style="list-style-type: none">– qualora siano soddisfatte le condizioni previste da tale disposizione, una concessione può essere modificata senza una nuova procedura di attribuzione, anche nel caso in cui essa sia stata inizialmente attribuita, senza previo esperimento di una gara, ad una entità <i>in house</i> e la modifica dell’oggetto della concessione summenzionata venga effettuata ad una data in cui il concessionario non ha più la qualità di entità <i>in house</i>;– non impone agli SM di garantire che i giudici nazionali verifichino, in via incidentale e su domanda, la regolarità dell’attribuzione iniziale di una concessione in occasione di un ricorso inteso all’annullamento di una modifica di quest’ultima, qualora tale ricorso venga presentato dopo la scadenza di qualsiasi termine previsto dal diritto nazionale in applicazione dell’articolo 2 septies della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23, per contestare detta attribuzione iniziale, da un operatore che dimostri di avere un interesse a vedersi attribuire soltanto la parte di tale concessione costituente l’oggetto della modifica in parola;– si determina la «necessità» di una modifica di una concessione, ai sensi del citato articolo 43, nel caso in cui circostanze imprevedibili impongano di adattare la concessione iniziale per garantire che la corretta esecuzione di quest’ultima possa
---	---	--

		proseguire.
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<u>C-807/23</u> <u>AUSTRIA</u> 3-apr-25	Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Avvocati – Formazione dei praticanti avvocati – Restrizione territoriale – Normativa nazionale che richiede il compimento di una parte del periodo di formazione di un praticante avvocato presso un avvocato stabilito nel territorio nazionale	L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno SM che impone lo svolgimento di una parte determinata di un praticantato – necessario per l’accesso alla professione di avvocato e nel corso del quale il praticante avvocato dispone di un certo potere di rappresentanza dinanzi agli organi giurisdizionali di tale SM – presso un avvocato stabilito in detto SM, escludendo che essa possa essere svolta presso un avvocato stabilito in un altro SM, sebbene tale avvocato sia iscritto ad un ordine degli avvocati del primo SM e le attività effettuate nell’ambito di tale praticantato riguardino il diritto di tale primo SM, e non consentendo quindi ai giuristi interessati di svolgere tale parte di detto praticantato in un altro SM a condizione che essi provino alle autorità nazionali competenti che, così come sarà svolta, essa è idonea ad assicurare loro una formazione e un’esperienza equivalenti a quelle che fornisce un praticantato presso un avvocato stabilito nel primo SM.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<u>C-662/23</u> <u>PAESI BASSI</u>	Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 4, paragrafo 1, e articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) – Procedure volte al riconoscimento della protezione	1) L’art. 31.3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che il termine di sei mesi per l’esame delle domande di protezione internazionale, previsto da tale disposizione, può essere

8-mag-25	internazionale – Proroga del termine di sei mesi per l’esame da parte dell’autorità accertante – Numero elevato di domande di protezione internazionale presentate contemporaneamente – Nozione – Presa in considerazione di altre circostanze	<p>prorogato per un periodo di nove mesi dall’autorità accertante qualora si verifichi un aumento significativo, in un breve lasso di tempo, del numero di tali domande rispetto alla tendenza abituale e prevedibile nello Stato membro interessato, il che esclude la situazione caratterizzata da un aumento progressivo del numero di dette domande su un lungo periodo.</p> <p>2) L’art. 31.3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’art. 4.1 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che la difficoltà, all’atto pratico, di concludere la procedura di esame delle domande di protezione internazionale entro il termine di sei mesi non può derivare da circostanze diverse dal gran numero di tali domande presentate contemporaneamente, quali la previa esistenza di un volume significativo di domande non trattate o l’insufficienza di personale dell’autorità accertante.</p>
----------	--	--